



COMUNE DI SACCOLONGO

35030 PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283

e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net - sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.103

Oggetto:

POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

P	TURETTA DORELLA	SINDACO
A	MAGGIOLO ELISA	VICESINDACO
A	GASTALDELLO GIANCARLO	ASSESSORE
A	LOLLO VITTORIO	ASSESSORE
P	PERUZZO ELENA	ASSESSORE
P	SANTI ARMANDO	ASSESSORE
P	MANDRUZZATO AURELIANO	ASSESSORE

Assiste alla seduta il Sig. RIZZONATO MORENO Vice Segretario Comunale

Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TURETTA DORELLA

Il Vice Segretario Comunale
F.to RIZZONATO MORENO

N. 318 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 03-08-12 al 18-08-12</p> <p>Addì 03-08-12</p> <p>Il Vice Segretario F.to RIZZONATO MORENO</p>	<p>Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.00, n. 267.</p> <p>Addì 13-08-12</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to RIGONI GIOVANNI</p>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Saccolongo, li 03-08-12

Il Responsabile del Servizio
Lazzarini Maristella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Vista la legge n° 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35 - con cui è stato modificato l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

Considerato che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all’Amministrazione, in particolare disponendo :

- con il comma 9 bis che “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione”;
- con il comma 9 ter che "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;

Considerato che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 *quater*, così come riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;

Vista la Circolare n.4/12 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, nel testo modificato dall’art.1, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5;

Dato atto che :

- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- il Sindaco , con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a norma dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15 CCNL del 22/01/04 e artt. 8,9,10 CCNL del 31/3/99 come di seguito indicato :
 - . Area 1 Amministrativa: responsabile Rag. Maristella Lazzarini;
 - . Area 2 Contabile: responsabile Dott. Moreno Rizzonato;
 - . Area 3 Tecnica: responsabile Arch. Paolo Bison;

Ritenuto di individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente;

Visto il Titolo II “Competenze dei responsabili delle strutture e procedure di pianificazione gestionale” del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n° 40 del 14/03/2011;

Attesa la necessità di modificare il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, attraverso la previsione dell’art.12 bis, che è del seguente tenore:

Art. 12 Bis

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d’inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell’adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l’interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.
2. Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l’Assessore di riferimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito, in merito alla proposta di deliberazione in argomento, il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 c.1, del D. Lgs. n.267/2000, reso dal responsabile dell'Area Contabile;

SI PROPONE

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

1. **Di modificare**, il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante l'aggiunta al titolo II, dell'art. 12 bis che di seguito si riporta:

Art. 12 Bis

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

2. **di dare atto** che, in relazione all'aggiunta di cui al precedente punto sub 1), viene data applicazione al disposto di cui all'art.2, commi 9 e seguenti, dell'innovata Legge n. 241/1990, individuando nel Segretario Comunale di questo Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, con la precisazione che trattasi di incarico rientrante nelle competenze apicali, già parte della retribuzione onnicomprensiva spettante allo stesso;

3. **di fornire** adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito internet del Comune di Saccolongo nell'ambito della sezione "Trasparenza , valutazione, merito".

Quindi, con successiva votazione resa per alzata di mano, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**";

VISTO il parere di regolarità tecnica formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**".

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge

DISPONE

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERI
formati sulla proposta di deliberazione
(art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

TIPO	PARERE	FIRMA
REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	F.to RIZZONATO MORENO